

REGOLAMENTO ELETTORALE

(con le modifiche deliberate dal CdA e ratificate dall'Assemblea in data 20 aprile 2017)

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori in Assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori candidati a far parte dell'Assemblea, informando tutte le Organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell'industria delle materie plastiche nonché degli altri eventuali settori che aderissero al FONDO, secondo quanto previsto dall'art.4 dello Statuto. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione alle imprese interessate. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali firmatarie procedono direttamente all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare e sono altresì eleggibili tutti i soci di FONDO GOMMA PLASTICA al momento di avvio della procedura elettorale, iscritti come lavoratori con esclusione di chi ha in corso una procedura di liquidazione totale della posizione.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in Assemblea concorrono:

- liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie;
- liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci, distribuiti in non meno di 20 unità produttive di almeno 5 regioni e sempreché i sottoscrittori di ciascuna di tali regioni rappresentino anche il 5% degli aventi diritto al voto presenti nella stessa.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali presentatrici e/o dei gruppi sottoscrittori nonché i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende e anno di nascita. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.

I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

Ciascuna lista, deve inoltre contenere un numero di candidati non superiore al numero dei candidati da eleggere di oltre 1/3.

Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) entro un mese dall'avvio della procedura elettorale. L'esposizione delle liste presso tutte le imprese interessate, dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

4) Commissione elettorale nazionale

Entro 15 giorni dall'avvio della procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali firmatarie costituiscono presso il FONDO la Commissione elettorale designando un componente per ciascuna Organizzazione.

Della Commissione elettorale saranno chiamati a far parte anche un rappresentante per ciascuna lista presentata da eventuali gruppi di lavoratori sottoscrittori.

La Commissione elettorale è preposta a:

- fissare la data delle elezioni che devono comunque avvenire entro 90 giorni dall'avvio della procedura elettorale ed aver luogo in 2 giorni feriali consecutivi;
- verificare la presentazione delle liste;
- predisporre la scheda elettorale unica ed il modello di verbale da compilare a seguito della votazione in sede aziendale;
- entro 2 mesi dall'avvio della procedura elettorale, trasmettere alle imprese gli elenchi dei lavoratori, alle proprie dipendenze, aventi diritto al voto, un numero congruo di schede elettorali con le relative istruzioni per le votazioni nonché le liste dei candidati a rappresentare i lavoratori; tutta la documentazione sopra indicata sarà consegnata alla RSU per la gestione delle operazioni relative al voto;
- annotare il numero delle schede inviate a ciascuna impresa;
- ricevere i verbali di votazione nonché le schede utilizzate;
- entro 2 mesi dall'avvio della procedura elettorale, per i lavoratori che partecipano alla votazione non presso l'azienda ai sensi del successivo art.6 (voto elettronico o postale) definire le modalità di esercizio del diritto di voto e fornire agli iscritti interessati i relativi supporti e credenziali;
- effettuare lo scrutinio generale dei voti;
- esaminare e risolvere in un'unica istanza eventuali casi di contestazione pervenuti entro 20 giorni dall'ultimo dei giorni fissati per le elezioni;
- redigere il verbale di avvenute elezioni con indicazione dei nominativi dei candidati eletti;
- proclamare i risultati delle elezioni.

La Commissione elettorale cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

5) Schede elettorali

La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa.

Le schede, devono essere firmate da almeno due componenti la Commissione elettorale.

Il voto sarà espresso mediante crocetta da apporre sull'intestazione di una sola lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella lista stessa.

Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:

- non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;
- presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- riporta contrassegni su più liste;
- non reca alcun segno (scheda bianca).

6) Modalità di votazione

La votazione avviene su collegio unico nazionale ed ha luogo nei 2 giorni feriali consecutivi fissati dalla Commissione elettorale.

Ai lavoratori aventi diritto sarà consegnata dalla RSU o, in caso di inesistenza della stessa, dall'impresa, la scheda elettorale unica ed il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco per ricevuta.

I lavoratori restituiranno la busta chiusa ed anonima contenente il voto espresso, consegnandola alla RSU o, in caso di inesistenza della stessa, all'impresa ed apponendo contestualmente la propria firma sull'apposito elenco.

Entro i 2 giorni successivi alle operazioni di voto, la RSU consegnerà all'impresa, per la relativa trasmissione alla Commissione elettorale, le schede votate, le schede non ritirate, l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti nonché il verbale relativo allo scrutinio delle schede eventualmente effettuato dalla RSU stessa.

La trasmissione della documentazione di cui sopra sarà effettuata, a mezzo raccomandata A.R. o corriere espresso, dall'impresa alla Commissione elettorale entro i 2 giorni successivi alla consegna da parte della RSU.

In deroga a quanto precedentemente esposto, per le aziende con meno di 10 iscritti e per iscritti attivi non più contribuenti tramite aziende associate, è previsto che la votazione avvenga non presso l'azienda (modalità elettronica o postale).

7) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Al termine del 20° giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per le elezioni, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede sino a quel momento pervenute. Esaurito lo scrutinio, la Commissione determinerà il numero dei rappresentanti per l'Assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti ed al numero dei rappresentanti da eleggere, spetterà ad ogni lista presentata. I nominativi degli eletti all'interno di ciascuna lista sono individuati seguendo l'ordine progressivo di presentazione all'interno della lista stessa. La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, al

Consiglio di Amministrazione, alle Organizzazioni sindacali firmatarie ed agli eventuali gruppi sottoscrittori.

B) Elezione dei rappresentanti delle imprese in Assemblea

1) *Indizione delle elezioni*

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea, informando le imprese aderenti al FONDO, tutte le Organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell'industria delle materie plastiche nonché degli altri eventuali settori che aderissero al FONDO, secondo quanto previsto dall'art.4 dello Statuto. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati le Organizzazioni datoriali firmatarie procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) *Consultazione e formazione della lista elettorale*

Le Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1) formano la lista elettorale unica contenente un numero complessivo non inferiore a 20 e non superiore a 30 di candidati per l'elezione dei rappresentanti delle imprese che faranno parte dell'Assemblea.

Ove il numero delle candidature riportato nella lista sia inferiore a 30, le Organizzazioni datoriali proporranno nella lista anche una riga in bianco che le imprese, in sede di votazione, potranno completare con gli estremi di un candidato di loro preferenza.

I candidati a far parte dell'Assemblea dovranno essere dotati di speciale procura rilasciata dall'impresa di appartenenza.

La lista elettorale, oltre ai nominativi dei candidati, riporterà per ciascuno dei candidati, il ruolo ricoperto nell'impresa, l'età ed il titolo di studio.

La lista così formata sarà presentata al Comitato elettorale entro un mese dall'avvio della procedura elettorale.

3) *Comitato elettorale*

Formata la lista per l'elezione dei rappresentanti delle imprese, le Organizzazioni datoriali costituiscono presso il FONDO un Comitato elettorale costituito da 3 rappresentanti.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- fissa la data ovvero i giorni utili per l'elezione dei rappresentanti delle imprese che deve comunque avvenire entro 90 giorni dall'avvio della procedura elettorale;

- predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati di cui al punto 2) ed entro 2 mesi dall'avvio della procedura elettorale, la trasmette alle imprese socie con la relativa busta e le istruzioni per le votazioni;
- ricevute dalle aziende le schede votate, procede al relativo scrutinio entro i 20 giorni successivi alle operazioni di voto.

Il Comitato cessa con la proclamazione dei risultati, la comunicazione degli stessi agli interessati e la predisposizione del verbale dell'elezione per gli Organi del FONDO.

4) Modalità di votazione

Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati dal Comitato elettorale e riportati nella scheda stessa. Ciascuna impresa può votare uno o più candidati indicati nella scheda. Ove la scheda presenti un numero di candidati inferiore a 30, come già precisato, può aggiungere e votare il nominativo di un suo candidato completando la riga in bianco riportata nella scheda stessa. La scheda votata dovrà essere restituita al Comitato elettorale mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda, entro 2 giorni dalle operazioni di voto. Il Comitato elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il 20° giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per l'elezione.

5) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Conclusa l'acquisizione delle schede, il Comitato elettorale procede al relativo scrutinio.

Allo scopo verranno considerati tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo riportato nelle schede nonché quelli attribuiti ai candidati direttamente indicati dalle imprese ove la scheda abbia proposto un numero di candidati inferiore a 30. Esaurito lo scrutinio e risolti eventuali casi di schede non correttamente votate, il Comitato dichiara eletti i 20 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, sempre in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l'ordine di graduatoria dei non eletti.

Terminate le operazioni elettorali il Comitato redige apposito verbale e comunica i risultati agli Organi del FONDO.

C) Modifiche al Regolamento elettorale

Il presente Regolamento elettorale può essere modificato su delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva ratifica assembleare, esclusivamente riguardo gli aspetti operativi e nel rispetto delle prerogative delle fonti istitutive in materia di rappresentanza, ovvero su indicazione delle fonti istitutive stesse.